

NEO-BREVIA n. 08 - 2025
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ONAOSI - STAGE EXPERIENCE A BRUXELLES: UN PONTE VERSO L'EUROPA

Scadenza: 11 marzo 2025 13:00

Bando e modulistica per la partecipazione alla selezione per il Progetto Stage Experience a Bruxelles. Edizione 2025.

Il Progetto, in collaborazione con la Fondazione Collegio Europeo di Parma, è arrivato alla terza edizione ed è rivolto ad un numero massimo di 15 assistiti ONAOSI.

Si tratta di un percorso di Training & Stage suddiviso in una fase propedeutica di due settimane di formazione presso la Fondazione Collegio Europeo di Parma, istituto di formazione di eccellenza post-laurea, e in una fase di stage curriculare, di due mesi a Bruxelles presso enti, aziende e uffici di rappresentanza selezionati.

Tutte le attività relative al progetto saranno svolte in inglese.

La partecipazione al Progetto è gratuita ed è inoltre prevista l'assegnazione di un contributo omnicomprendivo di € 4.000,00.

Per informazioni è possibile telefonare allo 075 5869531 oppure scrivere a:

scuola.formazione@onaosi.it

La domanda dovrà essere trasmessa via mail e pervenire entro le ore 13 dell'11 marzo 2025.

[Scarica il Bando e la modulistica.](#)

ARAN SEGNALAZIONI - Newsletter n.3 del 14 febbraio 2025

Orientamenti applicativi

Comparto Funzioni Centrali

CFC141b

L'art. 14, comma 3, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 27.1.2025 disciplina l'attribuzione del buono pasto nelle giornate in cui viene svolto lavoro agile. La norma in parola dispone che "Ai

fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile, sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza”.

Infatti, poiché il lavoro agile, per definizione, non comporta la misurazione della durata della prestazione, la norma contrattuale ha introdotto un automatismo, equiparando convenzionalmente la durata della prestazione resa in modalità agile a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza. Ciò al fine di definire la durata teorica della singola giornata di lavoro resa in modalità agile e la conseguente erogazione del buono pasto.

Tale disciplina non modifica in alcun modo quella relativa alle condizioni e ai requisiti per l'erogazione dei buoni pasto tutt'ora vigenti. Pertanto, eventuali permessi orari fruiti nel corso della giornata in lavoro agile saranno scomputati dall'orario teorico al fine della verifica della sussistenza del requisito di durata della prestazione necessario per la maturazione del buono pasto.

SEZIONE GIURIDICA

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza 31545/2024

Impiego Pubblico – Sanità – Contratto di lavoro somministrato – Principio non discriminazione contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato

La Corte ribadisce che “nel lavoro pubblico, non operando la "conversione", resta fermo, tuttavia, a fronte dell'illegittimità della somministrazione, l'anteriore effetto di sostituzione soggettiva della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine intercorrente tra agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato; tale effetto, invero, non trova ostacolo nella previsione dell'articolo 36 D.Lgs. n. 165/2001, che impedisce la costituzione di rapporti di lavoro "a tempo indeterminato" con le pubbliche amministrazioni; di talché la disciplina applicabile per effetto della sostituzione dell'utilizzatore-pubblica amministrazione alla agenzia di somministrazione è quella del contratto di lavoro subordinato a termine illegittimo, restando esclusa, invece, la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato e, in assenza di essa, la applicazione dell'articolo 32, comma 5, della legge n. 183/2010 (Cass. n. 446 del 2021, ai punti 32-34).” La Corte ha altresì precisato (Cass. n. 10399/2024) che "la negazione del diritto alla progressione economica in caso contratti, per giunta ripetutamente prorogati, di somministrazione nulli per mancanza dei requisiti della temporaneità ed eccezionalità dell'esigenza dell'utilizzatore, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione, alla luce della disciplina contrattuale collettiva in materia e tenuto conto dell'onere di allegazione e di prova a carico rispettivo di ciascuna delle parti." Infatti, la clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE stabilisce "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". Tale disposizione ha trovato recezione nell'ordinamento interno, (principio di non discriminazione), nell'art. 6 del D.Lgs. n. 368/2001, secondo cui al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano, oltre alle ferie, alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto ed ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili" (intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione


collettiva) " in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine".

*Estratta da Wolters Kluwer – One legale



[cass-civ-sez-lavoro-ord-31545-data-ud-21-11-2024-09-12-2.pdf](#)

OCCHIO ALLA TRUFFA DEL BOLLETTINO POSTALE: ECCO COME FUNZIONA



C'è una nuova truffa che sta colpendo in alcune zone d'Italia.

Si tratta di un falso bollettino postale lasciato sul parabrezza della auto in sosta, compilato a penna (cosa che non accade più da tempo) con un numero di conto corrente, importo e causale ("X una sosta prolungata") relativa a presunta violazione al Codice della Strada.

ANCORA UNA VOLTA LA «RAGION DI STATO» PREVALE (mpe)

E' uscita la sentenza della Corte Costituzionale per il ricorso sui tagli della perequazione sulle pensioni censurata dalla Corte dei Conti della Toscana e della Campania: la "ragion di stato" prevale sul diritto dei pensionati...e così i pensionati oltre ad aver versato fior di contributi durante tutta la vita lavorativa e pagato fior di tasse, tasse che continuano a pagare, vengono ulteriormente gabellati: 4 miliardi ogni anno e via via più ancora! Per salvare i bilanci dello Stato i soldi dei pensionati...non sarebbe più giusto prendere i soldi della evasione fiscale?

Questi nostri soldi sono stati utili per manovre di bilancio contro l'inflazione...un grazie ai pensionati! da oltre 20 va avanti questa musica. Intanto, però le nostre pensioni da debiti de valore si sminuiscono e diventano solo semplici debiti di valuta.

E una piccola nota: si grida contro le pensioni alte, etichettate d'oro,...ma ricordiamoci che le pensioni alte non sono un furto, ma sono tali perché sono stati effettuati maggiori versamenti contributivi in relazione ad attività di maggior impegno e responsabilità.

Udienza Pubblica del 29/01/2025

Presidente: AMOROSO, Redattrice: SCIARRONE ALIBRANDI

Norme impugnate: Art. 1, c. 309° della legge 29/12/2022, n. 197 e art. 69, c. 1°, della legge 23/12/2000, n. 388.

Oggetto: Previdenza - Pensioni - Riconoscimento nell'anno 2023 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, c. 1, della legge n. 448 del 1998 - Previsione che applica all'intero importo dell'assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l'importo dell'assegno - Previsione che, in particolare, rivaluta nella misura del 47 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte tale trattamento, del 37 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il medesimo trattamento minimo, del 32 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il

predetto trattamento minimo - Denunciata misura che riduce la proporzionalità e l'adeguatezza della retribuzione e segnatamente nella sua forma differita rappresentata dal trattamento pensionistico previdenziale, in spregio al fondamento lavoristico della Repubblica - Disposizione che impone sacrifici a carico dei lavoratori in quiescenza, permettendo, al contempo, ad altre categorie di soggetti di beneficiare di rilevanti provvidenze a carico del bilancio dello Stato - Ingiustificata introduzione di misure di "raffreddamento" dell'indicizzazione delle pensioni più alte, rivolte a contenere l'inflazione, nel contesto di una manovra di bilancio espansiva - Progressiva assimilazione dei trattamenti pensionistici di carattere previdenziale alle prestazioni assistenziali, paramtrate, anziché alla quantità e qualità del lavoro, allo stato di bisogno - Lesione del principio che considera il lavoro un elemento fondante della Repubblica - Disconoscimento del contributo fornito dal lavoratore al progresso spirituale e materiale della società - Violazione del principio della promozione dei capaci e meritevoli, affinché possano raggiungere i gradi più alti degli studi - Contrasto con il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto - Lesione della garanzia previdenziale - Violazione del principio in forza del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a una legge - Stabilizzazione sostanziale dei tagli della perequazione che impone al contribuente un sacrificio definitivo, in spregio al principio di temporaneità delle misure - Previsione che, riconoscendo alla lett. b), n. 3), 4) e 5), del c. 309 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 una rivalutazione in misura inferiore al 50 per cento, risulta inferiore al tasso di interesse legale nel periodo di riferimento e confligge con il principio civilistico della lesione ultra dimidium - Previsione che a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall'art. 34, c. 1, della legge n. 448 del 1998, in misura integrale per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS, al 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il medesimo trattamento minimo, al 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo - Denunciata disposizione che determina una progressiva assimilazione dei trattamenti pensionistici di carattere previdenziale alle prestazioni assistenziali, paramtrate, anziché alla quantità e qualità del lavoro, allo stato di bisogno - Omessa previsione di un limite all'efficacia temporale delle riduzioni della misura di rivalutazione dei trattamenti pensionistici - Modulazione degli effetti temporali dell'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale con decorrenza dall'anno 2022 o 2023. Denunciato intervento di graduazione del meccanismo perequativo di carattere non transitorio, carente di adeguate e motivate ragioni di finanza pubblica sottostanti alla sua introduzione - Lesione dei diritti patrimoniali attinenti a rapporti di durata - Contrasto con il principio della retribuzione adeguata e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto - Lesione della garanzia previdenziale - Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, essendo incrinata la principale tutela, insita nel meccanismo di perequazione, che prevede una difesa modulare del potere di acquisto delle pensioni - Contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale.

Dispositivo: non fondatezza - inammissibile

Atti decisi: ordd. 182, 185 e 238/2024

La legge di Bilancio per il 2023, nell'introdurre misure di ["raffreddamento" della rivalutazione](#) automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo Inps, non ha leso i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza posti a garanzia dei trattamenti pensionistici.

Secondo la Corte, il meccanismo legislativo "non è irragionevole perché salvaguarda integralmente le pensioni di più modesta entità".



NO COMMENT

NOTA - Le sentenze possono essere, oltre che di **inammissibilità, di **accoglimento** o di **rigetto**: con quelle di accoglimento la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione o della norma impugnata, mentre con quelle di rigetto dichiara infondate le questioni sottoposte.**

Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 14 febbraio 2025

LEGITTIMO IL SISTEMA DI “RAFFREDDAMENTO” DELLA RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI INTRODOTTO DALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2023

La legge di bilancio per il 2023, nell'introdurre misure di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS, non ha leso i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza posti a garanzia dei trattamenti pensionistici.

Lo ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza n. 19 dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti.

Secondo la Corte, il meccanismo legislativo non è irragionevole perché salvaguarda integralmente le pensioni di più modesta entità e, per un periodo limitato, riduce progressivamente la percentuale di indicizzazione di tutte le altre al crescere degli importi dei trattamenti, in ragione della maggiore resistenza delle pensioni più elevate rispetto agli effetti dell'inflazione.

Le scelte del legislatore risultano coerenti con le finalità di politica economica, chiaramente emergenti dai lavori preparatori e legittimamente perseguite, volte a contrastare anche gli effetti di una improvvisa spinta inflazionistica incidente soprattutto sulle classi sociali meno abbienti.

Delle perdite subite dalle pensioni non integralmente rivalutate, del resto, il legislatore potrà tenere conto in caso di eventuali future manovre sull'indicizzazione dei medesimi trattamenti.

Roma, 14 febbraio 2025

ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 19 del 14.02.2025 (documento 053)

COMUNICATO STAMPA CIDA - PENSIONI, IL CETO MEDIO PAGA DA ANNI: CUZZILLA (CIDA) CHIEDE UN CONFRONTO AL GOVERNO

Roma, 15 febbraio 2025 - “La sentenza della Corte Costituzionale legittima un provvedimento che penalizza migliaia di pensionati, colpendo in particolare il ceto medio e i dirigenti, coloro che hanno versato contributi per decenni. Limitare la rivalutazione delle pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS significa imporre un sacrificio unilaterale su una precisa fascia di cittadini, mentre si continua a ignorare la necessità di una riforma strutturale e realmente equa del sistema previdenziale.”

Lo dichiara Stefano Cuzzilla, Presidente di CIDA, commentando la decisione della Consulta.

“Non possiamo accettare che le pensioni medio-alte vengano considerate un bancomat per esigenze di bilancio. Il principio di proporzionalità va rispettato e il valore delle pensioni non può essere

eroso con misure estemporanee, senza una visione di lungo periodo. Da anni si susseguono scelte politiche miopi che scaricano sulle pensioni il peso della finanza pubblica, mentre si continua a favorire altri segmenti della popolazione con agevolazioni e trattamenti di favore. È un meccanismo inaccettabile che sta impoverendo progressivamente il ceto medio.”

“Ci aspettiamo ora un confronto serio con il Governo per individuare misure di compensazione che riequilibrino questa situazione. Non si può continuare a sacrificare sempre gli stessi senza prevedere strumenti adeguati per garantire il potere d’acquisto di chi ha contribuito per una vita” conclude Cuzzilla.

AGENZIA DELLE ENTRATE - PRIMA CASA la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Mio figlio è proprietario a metà (insieme al fratello) di una casa acquistata nel 2018 con le agevolazioni prima casa. Oggi vuole acquistare un immobile, sempre in Italia, spostando la residenza. È possibile usufruire delle stesse agevolazioni per l’acquisto? S.B.

Risponde Andrea Santoro

Tra i requisiti di accesso alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa è prevista la circostanza che l’acquirente non sia già titolare, neppure per quote o in comunione di beni, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, nuda proprietà, abitazione, usufrutto, uso, abitazione su un immobile acquistato con le agevolazioni medesime ([nota II-bis, Tariffa Parte prima, articolo 1](#) del Dpr n. 131/1986).

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, è stata sancita la possibilità, per chi ha già acquistato un’abitazione con i benefici “prima casa”, di acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro immobile abitativo e beneficiare, anche sul secondo acquisto, dell’agevolazione, a condizione, però, che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto agevolato, termine ora esteso a due anni dalla legge n. 207/2024 (il Bilancio 2025). Nel caso in esame, dunque, per non incorrere nell’ipotesi di decadenza dall’agevolazione, sarà necessario alienare, entro due anni dal nuovo acquisto, almeno il 50 per cento dell’immobile preposseduto, vale a dire la quota acquistata a titolo oneroso ([risposta n. 228/2021](#)).

FRANCOBOLLI ITALIA 2025 - NUOVE EMISSIONI

Le Eccellenze del patrimonio culturale italiano. Francobollo dedicato al Festival della Canzone italiana di Sanremo



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette il 15 febbraio 2025 un francobollo ordinario appartenente alla serie *le Eccellenze del patrimonio culturale italiano*, dedicato al **Festival della Canzone italiana - Festival di Sanremo**, nella 75ª edizione.

Caratteristiche del francobollo

La vignetta riproduce il logo del 75° Festival della Canzone italiana - Festival di Sanremo, delimitato, rispettivamente in basso e in alto, da fiori e da note

in grafica stilizzata, rappresentativo della città di Sanremo e del Festival della Canzone italiana. Completano il francobollo la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B 50 G".

Tiratura: duecentomila quattro esemplari.

Indicazione tariffaria: B 50 g.

Bozzetto: a cura di Rai Direzione Comunicazione e ottimizzato dal Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: quadricromia; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: 48 x 40 mm.; formato tracciatura: 54 x 47 mm.;

dentellatura: 9, effettuata con fustellatura.

Caratteristiche del foglio

Il foglio contiene ventotto esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

SINDONE, IL MISTERO DEL GRUPPO SANGUIGNO RARO da Il Giornale della Previdenza Enpam n. 4 del 14 febbraio 2025 a cura di Massimo Boccaletti

Non è facile che un medico dichiari apertamente di avere un conflitto di interesse tra fede e ragione. Ma Franco Serafini, noto cardiologo bolognese e fortunato autore del libro "Un cardiologo visita Gesù", è l'eccezione. Avendo coniugato i dettami della Medicina con la Storia, Serafini – come medico e come credente – prende in seria considerazione alcuni fenomeni ritenuti inspiegabili da rigorose indagini scientifiche, che vengono definiti comunemente miracoli. Come cattolico, il cardiologo non li respinge a priori e, anzi, qui inizia il suo interesse.

ESPERTI A CONFRONTO

La sera del 14 settembre scorso nella Basilica Maria Ausiliatrice di Torino c'era anche il cardiologo tra i relatori di una conferenza dedicata alla Sindone, in uno dei tanti incontri, dibattiti, confronti andati moltiplicandosi da quando nel maggio 1898, l'avvocato Secondo Pia, appassionato di fotografia, trasse dall'antico Telo immagini mirabolanti.

Al tavolo dei relatori, Bruno Barberis, già docente di Fisica Matematica all'Università di Torino – sindonologo tra i più noti – padre Rafael Pascual, direttore del diploma in Studi sindonici attivo da 15 anni all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma e lui, Serafini. Moderatrice d'eccezione, Emanuela Marinelli, autrice di una ventina di libri sulla Sindone, nonché medaglia d'oro al merito della cultura cattolica.

Tralasciamo la dotta presentazione storico-religiosa della scrittrice, quella di taglio biblico di padre Pascual, nonché la panoramica scientifico-interdisciplinare di Barberis, divulgatore con oltre duemila conferenze nel mondo. L'attenzione va invece sull'intervento del cardiologo.

LA COINCIDENZA DEL GRUPPO SANGUIGNO

Serafini non si è attenuto al "solo" Lenzuolo di Torino, alle immagini di Pia che da oltre un secolo aprono la strada al crescendo di esami culminati nel '78, quando – al termine dell'Ostensione più affollata della storia (3 milioni e mezzo) – decine di scienziati convenuti a Torino da tutto il mondo si chinarono sul Telo per una settimana, giorno e notte, nel tentativo di carpirne i segreti.

Prendendo le mosse dall'individuazione, da parte del professore Pierluigi Baima Bollone, del gruppo AB del sangue sulla Sindone (1982) e sul Sudario di Oviedo (1985), Serafini ha riferito che anche sulla cosiddetta "Tunica di Argenteuil", come su altri miracoli eucaristici (Lanciano e Tixtla), gli scienziati hanno trovato tracce di sangue dello stesso gruppo, che – per la cronaca – è anche il più raro.

“Chi non crede o non vuole accettare il responso degli scienziati autori delle indagini – dice Serafini – dovrà comunque spiegare l’estrema improbabilità che reliquie ‘miracolose’, distanti migliaia di km, ‘emerse’ in luoghi e in tempi diversi, ma accomunate dallo stesso gruppo sanguigno, siano state sottoposte alle manovre di uno o più falsari”.

Specie, particolare di fondamentale importanza, quando la suddivisione in gruppi sanguigni non era affatto conosciuta.

INDIZI PRECISI E CONCORDANTI

Interrogato sull’eventuale impossibilità della coincidenza e rifacendosi a una frase del suo libro, il cardiologo la definisce “decisamente ingombrante per chi cerca di smontare per partito preso l’autenticità delle reliquie, trascurando del tutto l’argomento statistico. Non basta – sottolinea – che negli ultimi decenni, dinanzi a fenomeni miracolistici, o presunti tali, le autorità religiose abbiano sempre richiesto esami di laboratorio”.

Per quanto ‘gravi, precise e concordanti’ siano le risultanze scientifiche, osserva il cardiologo, “esse non vengono quasi mai accettate da una scienza e una tecnocrazia molto, troppo, sicure di sé. I miracoli cui che la scienza non riesce a spiegare – ribadisce – costituiscono una ‘incursione a gamba tesa, fatta di carne e di sangue, nell’asettico e sacro territorio della Dea Ragione”.

Il che vuol significare una cosa sola: che malgrado il decorso dei secoli, il conflitto tra fede e ragione non è mai venuto meno e, dall’altro lato, che quel rapporto può anche capovolgersi. Stavolta, infatti, non è la fede a negare la verità del reale, ma è lo stesso Galileo.

SECONDO FIGLIO DA SPECIALIZZANDA, PAGA L’ENPAM da Il Giornale della Previdenza Enpam n. 4 del 14 febbraio 2025 – lettera alla Redazione

Per la seconda gravidanza durante la scuola di specializzazione immagino che non venga più corrisposto nulla come borsa. L’Enpam ci corrisponde qualcosa?



Gentile Dottoressa,

sì, l’Enpam le assicura l’indennità di maternità per i mesi non coperti dalla borsa di studio.

L’università le garantisce un assegno per un periodo massimo di 12 mesi di assenza, indipendentemente dal fatto che sia dovuta a malattia o a gravidanza. Se questi 12 mesi non dovessero essere sufficienti per entrambe le sue gravidanze, interviene l’Enpam. Ad esempio, se per il primo parto ha usufruito di 5 mesi di congedo per maternità e di 6 mesi di congedo parentale, per il secondo parto le resterà solo un mese retribuito dall’università.

L’Enpam può prolungare l’indennità fino a un massimo di sette mesi (quattro mesi più tre mesi di estensione). L’estensione dei tre mesi del periodo di maternità le spetta nel caso in cui lei abbia un reddito complessivo (imponibile Irpef, quindi non conta la borsa di studio) che non supera i 9.354,45 euro.

Tenga presente che, nei primi dodici mesi di vita del bambino, l’Enpam mette a disposizione delle mamme e dei papà anche un sussidio aggiuntivo rispetto all’indennità di maternità. Se non supera un certo reddito, può ottenere questo sussidio facendo domanda online direttamente dalla sua [area riservata](#) entro i termini previsti dal bando annuale.

Trova tutti i dettagli alle [pagine 18 e 19 della guida Enpam per i liberi professionisti 2024](#).

SENTENZA DELLA CONSULTA 19/2025: FUORI DALLA REALTÀ E DALLA COSTITUZIONE VIGENTE a cura di Michele Poerio, segretario generale CONFEDIR e Presidente Nazionale FEDERSPeV e di Stefano Biasioli Past President CONFEDIR e Segretario Organizzativo FEDER.S.PeV

La sentenza anzidetta ha “promosso” le misure di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni, di cui alla legge di bilancio 197/2022 per il 2023, perché non avrebbero leso i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza posti a garanzia dei trattamenti pensionistici, come da artt. 1, 3, 4, 23, 36, 38 Costituzione

LEGGI IN DOCUMENTO ALLEGATO:

**ALLEGATI A PARTE – Commento sentenza CC perequazione 19-2025
(documento 054)**

COMMISSIONE EUROPEA - FINE ALLA DISCRIMINAZIONE DEGLI INSEGNANTI A TEMPO DETERMINATO daDplMo - fonte: Commissione Europea



La Commissione Europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia (INFR(2024)2277) per il non completo allineamento della normativa nazionale alla direttiva sul lavoro a tempo determinato ([direttiva 1999/70/CE del Consiglio](#)).

Secondo la normativa italiana, i docenti a tempo determinato non hanno diritto a una progressione salariale incrementale basata sui precedenti periodi di servizio, a differenza dei docenti a tempo indeterminato. La Commissione ritiene che tali condizioni di lavoro discriminatorie violino il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e il diritto dell'UE.

La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora all'Italia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

PENSIONI D'ORO, PER LA CONSULTA I TAGLI ALLA RIVALUTAZIONE SONO LEGITTIMI da PensioniOggi a cura di Valerio Damiani

Disco verde della Corte costituzionale alle misure di raffreddamento della perequazione per gli assegni superiori a 4 volte il minimo Inps nel biennio 2023/2024.

Per la Corte Costituzionale è pienamente **legittimo il taglio della rivalutazione delle pensioni superiori a quattro volte il minimo Inps** (circa 2.100€ lordi al mese) del **biennio 2023/2024**. La legge n. 197/2022, infatti, con la quale il legislatore ha rivisto il **modulo perequativo** non ha leso i principi di **ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza**. La sentenza **n. 19/2025** della Corte costituzionale ha dichiarato, pertanto, infondate le questioni di legittimità sollevate dalla Corte dei conti delle regioni Toscana e Campania.

In sostanza, per la Consulta, la garanzia della [perequazione](#) delle pensioni non annulla la discrezionalità del legislatore nel fissare il quantum di tutela di volta in volta necessario (non c'è alcun imperativo costituzionale che impone l'adeguamento annuale di tutte le pensioni). Inoltre, sull'effetto «**trascinamento**» (il fatto, cioè, che la perdita della rivalutazione di un anno produca, a

cascata, effetti anche sulle successive rivalutazioni), la Corte ricorda al legislatore la possibilità di rimediare con le future manovre sulle pensioni.

La Questione

La sentenza riguarda due ricorsi sulle norme di adeguamento delle pensioni all'indice Istat del costo della vita (rivalutazione o perequazione), come riscritte dalla legge n. **197/2022** (legge di bilancio del 2023). Per l'anno 2023, è stata riconosciuta integralmente solo alle pensioni sino a quattro volte il minimo dell'Inps. A quelle superiori, invece, è stata accordata in misura decrescente e, comunque, non progressiva:

- **85%** agli assegni fino a cinque volte il minimo;
- **53%** a quelli d'importo tra cinque e sei volte;
- **47%** tra sei e otto volte;
- **37%** tra otto e dieci volte;
- **32%**, infine, alle pensioni oltre 10 volte in minimo.

Per l'anno **2024** il modulo è stato ulteriormente rivisto nel seguente modo:

- **85%** agli assegni fino a cinque volte il minimo;
- **53%** a quelli d'importo tra cinque e sei volte;
- **47%** tra sei e otto volte;
- **37%** tra otto e dieci volte;
- **22%**, infine, alle pensioni oltre 10 volte in minimo.

I ricorsi contestano, in particolare, la mancata applicazione dell'articolo 1, co. 478 della legge n. 160/2019, che dal **1° gennaio 2022** prevede che l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni venga applicato per fasce di importo: a) **nella misura del 100 per cento per quelle fino a quattro volte il trattamento minimo INPS**; b) **nella misura del 90 per cento per quelle comprese tra quattro e cinque volte tale soglia**; c) **nella misura del 75 per cento per quelle superiori a cinque volte il suddetto limite minimo**. Disposizione che, come noto, ha ritrovato applicazione solo dal 1° gennaio di quest'anno.

L'evoluzione delle fasce di rivalutazione delle pensioni														
Classe di Assegno (Lordo Annuo)	1996-1998	1999-2000	2001-2007	2008-2010	2011	2012-2013**		2014**	2015-2018**	2019**	2020-2021**	2022	2023**	2024**
Fonte Normativa	legge 449/1997	legge 449/1997	Legge 388/2000	L n. 247/07 e DL n.81/2007	L n. 388/2000	DL n. 201/2011 e DL n. 65/2015		Ln. 147/2013, Ln. 208/2015		Ln. 145/2018	Ln. 160/2019		Ln. 197/2022	Ln. 213/2023
Sino a 2 Volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% ³	100% ³
Tra le 2 e le 3 Volte il TM	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 3 e le 4 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	40%*		95%	95%	97%	100%	100%	100%	100%
Tra le 4 e le 5 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	20%*		75%	75%	77%	77%	90%	85%	85%
Tra le 5 e le 6 Volte il TM	75% ¹	30%	75%	75%	75%	10%*		50%	50%	52%	52%	75%	53%	53%
Tra le 6 e le 8 Volte il TM	75% ¹	30%	75%	75%	75%	0%		€ 13,08	45%	47%	47%	75%	47%	47%
Tra le 8 e le 9 volte il TM										45%	45%		37%	37%
Oltre le 9 volte il TM	75% ¹	0%	75%	75% ²	75%	0%		€ 13,08	45%			75%	37% ⁴	37% ⁴
Oltre 10 volte il TM										40%	40%		32% ⁵	22% ⁵

**Indica che la rivalutazione si applica su fasce complessive di importo

1) Nell'anno 1998 la rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il minimo è stata congelata (art. 59, legge 449/1997); 2) Nel solo anno 2008 la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il minimo è stata congelata (art. 1, comma 19, legge 247/07); * Rivalutazione riconosciuta ai sensi del decreto legge 65/2015. Su questi assegni c'è anche un "effetto trascinamento" negli anni 2014-2015 pari al 20% dell'importo attribuito nel biennio 2012-2013 (del 50% dal 2016 in poi) che si aggiunge alla perequazione attribuita dal 1° gennaio 2014 dalla legge 147/2013; 3) sugli assegni non superiori al TM è riconosciuta per l'anno 2023 una rivalutazione straordinaria e temporanea dell'1,5% (6,4% per i pensionati con un'età pari o superiore a 75 anni) e del 2,7% per il 2024; 4) sino a 10 volte il TM; 5) oltre le 10 volte **PensioniOggi.it**

La Sentenza

La Corte richiama i principi già espressi con la **sentenza n. 234/2020** con quale aveva dato disco verde ad un analogo meccanismo perequativo valido nel **triennio 2019-2021**. Tale pronuncia ha ricordato che la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle **spinte inflazionistiche**, nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un **rigido parallelismo** tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all'art. 36, primo comma, Cost.

La garanzia della perequazione, spiega la Corte, **non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum** di tutela di volta in volta necessario, alla luce delle risorse effettivamente disponibili. Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di **tutti i trattamenti pensionistici**, purché la scelta contraria superi uno scrutinio di "**non irragionevolezza**", calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce.

La Corte ricorda che il principale indicatore della «non irragionevolezza» dell'opzione legislativa è costituito dalla considerazione **differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo**, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva. Per legittimare tali riduzioni, prosegue la Corte, occorrono due requisiti; **da un lato che sia adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario** che giustifica la scelta del legislatore, in base a dati oggettivi e, dall'altro, che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo **siano limitate** nel tempo, ferma restando la necessità di **scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esso si inserisce**.

Secondo la Corte il modulo perequativo fissato per il **biennio 2023/2024** è valido per diverse ragioni. In primo luogo perché risulta **meno severo di quello vigente nel triennio 2019/2021**, già positivamente scrutinato dalla Corte proprio con la sentenza n. 234/2020. In secondo luogo perché le ragioni delle scelte legislative in rapporto alla situazione generale della finanza pubblica sono emerse chiaramente dalle relazioni, sia illustrativa sia tecnica, che accompagnano il disegno di legge di bilancio per il 2023. E, peraltro, i risparmi derivanti dalla misura **sono stati destinati al finanziamento di misure a sostegno della flessibilità in uscita** (Q.103, [Ape sociale](#), [Opzione Donna](#)) oltre che ad interventi per la famiglia.

Escluso l'effetto trascinamento


Riguardo all'effetto «trascinamento», cioè la diminuzione strutturale del potere d'acquisto delle prestazioni pensionistiche che hanno formato oggetto del taglio alla rivalutazione, la Corte ribadisce che «il principio di adeguatezza non determina la **necessità costituzionale dell'adeguamento annuale** di tutti i trattamenti pensionistici, né d'altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull'adeguatezza della pensione». La Corte osserva, peraltro, che seppur in modo modesto **anche i trattamenti d'oro hanno avuto una rivalutazione nel biennio 2023/2024** e che il legislatore potrebbe tener conto delle perdite, in **occasione di eventuali analoghe misure sulle pensioni**.

Il Monito

In ultima analisi la Corte stressa, tuttavia, i vantaggi che deriverebbero da una «**disciplina più stabile e rigorosa**» della perequazione, in sintonia con quanto auspicava la Corte dei conti proprio sulla legge di bilancio 2023. In tal senso, l'art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 avrebbe



già fissato una regola strutturale che il legislatore **non dovrebbe modificare in futuro per non incidere improvvisamente sui comportamenti di spesa delle famiglie.**



LEGGE 160 del 2019 articolo 1 comma 478

478. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448:

- a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Sarà rispettato nel futuro?

Oppure sarà ignorato, invocando la necessità di cassa?

Intanto nei giovani continua la sfiducia dei provvedimenti adottati, pensano solo all'oggi, del domani si vedrà ... tanto la musica cambia sempre, dimenticando ogni premessa e tutte le promesse ...

FATTURAZIONE VERSO I PAZIENTI: IN ATTESA DEL VOTO ALLA CAMERA

da Newsletter OMCeOMi n.9/2025 a cura di *Paolo Alberto Bernorio*, Dottore commercialista -
Revisore legale

Con le previsioni contenute, rispettivamente, nell'articolo 10-*bis*, D.L. 119/2018 e nell'articolo 9-*bis*, D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, il Legislatore ha introdotto, diversi anni or sono, un divieto di emettere fatture in formato elettronico per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili dei pazienti.

Tale divieto è stato poi successivamente prorogato di anno in anno senza soluzione di continuità fino ad arrivare al 31 dicembre 2024. Per il periodo d'imposta 2024, infatti, l'articolo 3, comma 3, D.L. 215/2023 (c.d. Decreto Milleproroghe 2024) aveva prolungato fino al 31 dicembre 2024 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, riproponendo sostanzialmente lo stesso scenario del 2023 e degli anni precedenti.

È invece con il recente Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024) che il Legislatore ha deciso – in maniera piuttosto sorprendente – di non estendere più il divieto a tutto il 2025, ma solo fino al prossimo 31 marzo 2025.

Dal prossimo 1° aprile 2025, pertanto, in assenza di ulteriori interventi di carattere normativo, il divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche non troverà più applicazione, con la conseguenza che anche tali operazioni rientreranno pienamente nel perimetro dell'obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica.****

Al fine di individuare correttamente le figure che dovranno attrezzarsi al cambio con riferimento alla modalità di fatturazione delle proprie operazioni, vediamo di riepilogare il quadro normativo di riferimento in vigore fino al prossimo 31 marzo 2025.

I soggetti e le prestazioni interessate dalla modifica

Soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, in relazione alle prestazioni sanitarie

rese a persone fisiche i cui dati sono oggetto di trasmissione al STS (articolo 10-bis, D.L. 119/2018 e successive proroghe).

Soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al STS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (articolo 9-bis, D.L. 135/2018 e successive proroghe).

Anche in vigore del divieto di fatturazione elettronica vi erano tuttavia delle operazioni soggette al regime ordinario di fatturazione elettronica sin dal principio ovvero a partire dall'introduzione dell'obbligo di e-fattura. Per queste, quindi, l'operatore sanitario già doveva provvedere ad emettere e trasmettere allo SdI la fattura in formato elettronico. Vediamo quali sono.

Le operazioni da sempre escluse dal divieto di fatturazione elettronica

Prestazioni sanitarie rese a soggetti titolari di partita Iva

Prestazioni di carattere non sanitario rese a qualsiasi soggetto

Cessioni di beni, a prescindere dal destinatario delle cessioni stesse

Prestazioni effettuate nei confronti della P.A.

Dal 1° aprile 2025, pertanto, in assenza di proroga, l'obbligo di fatturazione elettronica riguarderà indistintamente tutte le tipologie di contribuenti indipendentemente dal regime contabile adottato, poiché va ricordato che con il D.L. 36/2022, già a partire dal 1° gennaio 2024, è venuto meno anche il residuo esonero in materia di fatturazione elettronica concessi in favore dei contribuenti in regime forfettario.

****** Si precisa che l'Assemblea del Senato (Commissione Affari costituzionali) ha approvato l'emendamento 3.28 presentato da quattro Senatori di FdI, che modifica l'art. 10-bis, comma 1 del decreto Milleproroghe (L. 119/2018 e nell'articolo 9-bis, D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019).**

Tale emendamento propone di modificare il comma 6 del Decreto come segue:

“6. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: “Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025”.

Alla luce dell'accoglimento dell'emendamento in parola, è possibile che gli Operatori sanitari per tutto il 2025 debbano continuare ad emettere le fatture verso Pazienti/Clienti privati in modalità NON elettronica.

L'iter approvativo, ora, prevede che l'emendamento sia votato dalla Camera, contestualmente alla discussione del Decreto “Milleproroghe”.

Per l'ufficialità, quindi, è necessaria l'approvazione finale in Parlamento.

BONUS PSICOLOGO: FONDI AGGIUNTIVI da Newsletter OMCeOMi n.9/2025

Publicato sulla [GU Serie Generale n.34 del 11-02-2025](#) il Decreto 17 dicembre 2024 “Assegnazione delle risorse di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 – c.d. «bonus psicologi”.

Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, viene erogato, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

Il decreto 17 dicembre 2024 riguarda il riparto regionale dei fondi aggiuntivi previsti dalla legge 191/2023 per finanziare tale misura, che avverrà sulla base di quanto pubblicato nella tabella allegata al provvedimento.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE AFFITTO “FUORI SEDE” la

Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Salve, mia figlia, per motivi di studio, si è trasferita in un altro Comune dove ha stipulato un contratto di sublocazione ad uso transitorio. Può detrarre l'affitto pagato? M.

Risponde Andrea Santoro

Il beneficio della detrazione Irpef del 19% sui canoni di locazione pagati dagli studenti fuori sede, previsto, per un importo non superiore a 2.633 euro per ciascun periodo di imposta, trova applicazione anche ai contratti stipulati ad uso transitorio; tuttavia, l'ipotesi della sublocazione non è contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell'[articolo 15](#), comma 1, lett. i-sexies), del Tuir. In assenza di tale previsione, e poiché la norma agevolativa non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sublocazione (cfr. [circolare n. 21/2010](#)).

PENSIONATI DEL PUBBLICO IMPIEGO TARTASSATI ANCHE

NEL TFR (mpe)

Il differimento del trattamento di fine servizio (Tfs) e del fine rapporto (Tfr) del pubblico impiego (voluta nel 2011 dal governo Berlusconi e cristallizzato dal governo Monti nel 2014) dei dipendenti pubblici ha causato negli anni per l'inflazione intercorsa nel periodo di dilazione una perdita media di 11.735 euro a lavoratore di potere di acquisto sulla sua liquidazione di circa 76.300...dilazione che per modalità di cessazione e su questa anche in relazione alla cifra, va dai 2 anche ai 5 anni.

Dichiarata dalla Corte Costituzionale illegittima e seppur vi sia scritto nella sentenza invito a una rapida correzione, tutto tace.

Ed ecco dunque dal Tribunale amministrativo delle Marche (udienza del 12 febbraio) un nuovo rinvio alla Consulta perchè ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzione delle norme che dispongano un pagamento dilazionato del trattamento di fine servizio.

Da rilevare inoltre, poi anche altri risparmi della pubblica amministrazione colla elevazione da 65 a 67 anni del limite ordinamentale per la pensione.

Va inoltre ricordato che col passaggio al tfr (trattenuta che nel privato è totalmente a carico del datore di lavoro) dei neo assunti dopo il 2000 continuano peraltro le trattenute previste nel trattamento di fine servizio colla scusa di non incidere sulla busta paga le lavoratore e creare una disparità di trattamento.

ALLEGATI A PARTE - Dati dilazione pagamento Tfr (documento 055)

da il Fatto Quotidiano:

Sette sigle sindacali, tra cui **Cgil e Uil**, hanno rilanciato il pressing a governo e parlamento per superare una disparità che ritengono non più giustificabile e che vede “**un inaccettabile sequestro**” di risorse ai danni degli statali.

Un tema su cui c'è l'attenzione della politica, ma su cui resta il nodo delle coperture.

In due anni, considerando le cessazioni del 2022 e 2023, **sono 2 miliardi e 157 milioni di euro** “sottratti” ai lavoratori pubblici a causa del differimento e dell'inflazione, risorse che, sottolineano ancora i sindacati, rappresentano una perdita anche per l'economia del Paese.

INPS - RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI 2025: PRECISAZIONI da DplMo

- fonte: Inps

L'INPS, con il [messaggio n. 613 del 18 febbraio 2025](#), fornisce alcune precisazioni in merito a quanto indicato nella [circolare n. 23 del 28 gennaio 2025](#), avente a oggetto "Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2025".

In particolare, comunica che la tabella **L – n. 1**, di cui all'Allegato n. 2 della [circolare n. 23 del 28 gennaio 2025](#), è sostituita con la tabella ***L – n. 1**, di seguito riportata.

Tabella *L

*** PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI SOCIALI**

1 – PENSIONI SOCIALI – LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)									
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)		Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)			Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale		Importo mensile pensione sociale	
	2024	ZERO		<		14.000,99		Zero	440,42
>		5.725,46	Qualunque			440,42	Zero		
<		5.725,46		>	19.726,45		440,42	Zero	
<		5.725,46		<	14.000,99		RP/13		
<		5.725,46	>	14.000,99	e <	19.726,45	RP / 13 (*) oppure		
							(RT – 14.000,99) / 13 (*)		
2025	ZERO		<		14.113,00		Zero	443,95	
	>	5.771,35	Qualunque			443,95	zero		
	<	5.771,35		>	19.884,35		443,95	zero	
	<	5.771,35		<	14.113,00		RP/13		
	<	5.771,35	>	14.113,00	e <	19.884,35	RP / 13 (*) oppure		
							(RT – 14.113,00) / 13 (*)		

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 613 del 18.02.2025 (documento 056)

INPS - PROCESSO DI INVALIDITÀ CIVILE: RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E PROCEDURALI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 42 del 17 febbraio 2025, in attesa dell'entrata in vigore su tutto il territorio nazionale, dal 1° gennaio 2026, della nuova disciplina di accertamento della disabilità, prevista dal [decreto legislativo n. 62/2024](#), illustra l'iter procedurale di riconoscimento delle fasi

sanitaria e concessoria dell'invalidità civile per le Province non rientranti nella sperimentazione di cui all'articolo 33, comma 3 del citato [decreto legislativo n. 62/2024](#).

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 42 del 17.02.2025 (documento 057)

GOVERNO - ISEE: REVISIONE DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2025, il D.P.C.M. n. 13 del 14 gennaio 2025, con le modifiche al regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

[**il D.P.C.M. n. 13 del 14 gennaio 2025**](#)

PENSIONI, TRE FINESTRE ANNUE PER LE DOMANDE DEI PRECOCI da Pensioni Oggi a cura di Valerio Damiani

Cambiano i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per la fruizione della pensione anticipata con 41 anni di contributi: 31 marzo; 15 luglio e 30 novembre. I chiarimenti in un documento dell'Inps.

[**https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-tre-finestre-annue-per-le-domande-dei-precoci**](https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-tre-finestre-annue-per-le-domande-dei-precoci)

Allineati all'ape sociale i termini per la presentazione delle domande di accertamento dei requisiti per conseguire la [pensione anticipata](#) per i [lavoratori precoci](#). Dal 2025 le finestre annuali diventano tre (31 marzo; 15 luglio e 30 novembre di ogni anno) in luogo delle due precedenti (1° marzo e 30 novembre).

Lo spiega l'Inps nel **messaggio n. 598/2025** in cui ricorda che così ha disposto l'articolo 29 della legge n. 203/2024 (cd. «collegato lavoro»).

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 498 del 17.02.2025 (documento 058)

LEGGE 203/2024 - articolo 29

Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto

1. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'indennità di cui all'[articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), e le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della medesima [legge n. 232 del 2016](#), sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

2. Le domande acquisite, di cui al comma 1, trovano accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste, rispettivamente, dall'articolo 11 del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88](#), e dall'[articolo 11](#) del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87](#), residuano le necessarie risorse finanziarie.

Note all'art. 29:

- Si riportano i [commi da 179 a 186 e da 199 a 205, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016](#), S.O., n. 57: «179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'[articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#);

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'[articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604](#), hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

180. La concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

181. L'indennità di cui al comma 179 è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

182. L'indennità di cui al comma 179 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'[articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22](#), nonché con l'indennizzo previsto dall'[articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207](#).

183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

184. Per i lavoratori di cui agli [articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 1997, n. 140](#), iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'[articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

185. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d);

b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;

c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento:

1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'[articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#);

2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;

- 3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
- 4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
- 5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
- 6) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 186;
- 7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

186. Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.».

«199. A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'[articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'[articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:

- a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'[articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604](#), e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#);
- c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'[articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67](#).

200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'[articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#).

201. Per i lavoratori di cui agli [articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 1997, n. 140](#), sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'[articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

202. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 199 a 205 del presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo:

- a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 199, lettera d);
- b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini;
- c) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'[articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#);
- d) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
- e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
- f) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
- g) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 203;
- h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202 è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 202, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

204. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'[articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.

205. Il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 del presente articolo, fermo restando quanto previsto all'[articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#)».

- Si riporta il testo dell'[articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88](#) recante: «Regolamento di attuazione dell'[articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), in materia di APE sociale», [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017](#): «Art. 11 (Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande e gestione della clausola di salvaguardia).

- 1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'[articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011](#) e, a parità di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.

- 2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'[articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016](#) valutato anche in via prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell'indennità loro dovuta sulla base del criterio di ordinamento previsto al comma 1.

- 3. Qualora dall'attività di monitoraggio prevista per l'anno 2017 e per l'anno 2018 residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS provvede ad individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo 4, comma 3, positivamente certificate e sulla base del criterio di ordinamento di cui al comma 1, i soggetti per i quali è possibile concedere l'APE sociale nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

- 4. All'espletamento delle attività di monitoraggio si provvede attraverso indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all'[articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#)».

- Si riporta il testo dell'[articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87](#) recante: «Regolamento di attuazione dell'[articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci», [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017](#):

«Art. 11 (Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande e gestione della clausola di salvaguardia). –

1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito ridotto di cui all'articolo 2, comma 1, e, a parità della stessa, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio.
2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'[articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016](#), valutato anche in via prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell'indennità loro dovuta sulla base del criterio di ordinamento previsto al comma 1.
3. Qualora dall'attività di monitoraggio prevista per ciascun anno residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS provvede ad individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo 4, comma 3, positivamente certificate e sulla base del criterio di ordinamento di cui al comma 1, i soggetti per i quali è possibile concedere il beneficio nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.
4. All'espletamento delle attività di monitoraggio si provvede attraverso apposita conferenza di servizi indetta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'[articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), da concludersi entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello di presentazione delle domande.».

COMMISSIONE EUROPEA - FINE ALLA DISCRIMINAZIONE DEGLI INSEGNANTI A TEMPO DETERMINATO da DplMo - fonte: Commissione Europea

La Commissione Europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia (INFR(2024)2277) per il non completo allineamento della normativa nazionale alla direttiva sul lavoro a tempo determinato ([direttiva 1999/70/CE del Consiglio](#)).

Secondo la normativa italiana, i docenti a tempo determinato non hanno diritto a una progressione salariale incrementale basata sui precedenti periodi di servizio, a differenza dei docenti a tempo indeterminato. La Commissione ritiene che tali condizioni di lavoro discriminatorie violino il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e il diritto dell'UE.

La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora all'Italia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

INPS - ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSO DAI COMUNI: RIVALUTAZIONE 2025 da DplMp - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 45 del 19 febbraio 2025, comunica, per l'anno 2025, il valore mensile dell'assegno di maternità concesso dai Comuni e la soglia dell'ISEE aggiornati sulla base della variazione nella media 2024 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 81](#).

L'importo dell'assegno mensile di maternità, se spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è pari a **407,40** euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi **2.037,00** euro.

Il valore dell'ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, deve essere non superiore a **20.382,90** euro.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 45 del 19.02.2025 (documento 059)

INPS - ASSEGNO UNICO: CALENDARIO DEI PAGAMENTI FINO A GIUGNO 2025 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 633 del 19 febbraio 2025, comunica le date di accredito dei pagamenti dell'**Assegno Unico e Universale per i figli a carico**, per i mesi da febbraio a giugno 2025.

I pagamenti dell'AUU relativi ai mesi da febbraio a giugno 2025 per le prestazioni in corso di godimento che non hanno subito variazioni sono accreditati a decorrere dal giorno 20 del mese.

Come di consueto, il pagamento della prima rata della prestazione avviene di norma nell'ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Nella stessa data viene accreditato anche l'importo delle rate spettanti nell'ipotesi in cui l'assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito o a debito.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 633 del 19.02.2025 (documento 060)

INPS - RICHIESTE DI ACCERTAMENTO SANITARIO: IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 637 del 20 febbraio 2025, comunica che, nella procedura telematica "**Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici**", sono disponibili **nuove funzionalità** che consentono di **semplificare e velocizzare la presentazione e la modifica delle domande**, migliorando la gestione delle attività da parte delle amministrazioni e degli enti datori di lavoro.

In particolare, sono state implementate le **seguenti funzionalità**:

- Integrazione della domanda
 - introduzione della possibilità per l'Amministrazione/Ente datore di lavoro di allegare, nella fase successiva all'invio della domanda, ulteriore documentazione che integra quella già trasmessa, nonché di modificare il campo note. Alla nuova funzionalità si accede tramite il pulsante sulla card "Altre operazioni" > "Aggiungi documenti".
- Modifica domanda
 - introduzione della possibilità per l'Amministrazione/Ente datore di lavoro di modificare, nella fase successiva all'invio della domanda, tutti i campi della domanda, compreso l'ulteriore allegazione documentale, di cui al punto precedente, che integra quella già trasmessa. Non è possibile rimuovere la documentazione già allegata. Alla nuova funzionalità si accede tramite il pulsante sulla card "Altre operazioni" > "Modifica domanda".

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 637 del 20.02.2025 (documento 061)